

Articolo 4

Qualora venga presentata domanda di anticipo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e se non è stata ancora accertata la produzione effettiva per una varietà o un gruppo di varietà, a scelta dello Stato membro interessato:

- nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la cauzione viene maggiorata del 5 %, o l'anticipo viene diminuito del 5 % per il raccolto 1988; per i raccolti 1989 e 1990 tale aliquota è del 15 %;
- nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), viene costituita una cauzione pari al 5 % del premio per il raccolto 1988 ed al 15 % del premio per i raccolti 1989 e 1990, oppure l'anticipo viene diminuito del 5 % per il raccolto 1988 e del 15 % per i raccolti 1989 e 1990;

dopo l'accertamento del quantitativo effettivamente prodotto:

- la parte di cauzione di cui al primo trattino del comma precedente e la cauzione di cui al secondo trattino dello stesso comma vengono svincolate,
- la differenza tra gli importi degli anticipi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1726/70 e gli importi

effettivamente anticipati, e versata integralmente se il quantitativo massimo garantito non è superato e, nel caso contrario, per la differenza espressa in punti percentuali tra il massimale di riduzione dei prezzi e dei premi fissato per il raccolto in questione e il superamento del quantitativo massimo garantito.

Articolo 5

La tabella di cui al punto B) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1076/78 è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

All'articolo 2 ter, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1726/70 è aggiunto il comma seguente:

«Gli importi del prezzo d'obiettivo e del prezzo d'intervento sopra citati sono quelli che risultano dall'applicazione, se del caso, delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70.»

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

• Date	Numero dei dati
1° gennaio	8, 9, 10 e 11 (*)
1° aprile	6, 8, 9, 10 e 11 (°)
1° giugno	4
1° luglio	1, 7, 8, 9, 10 e 11 (°)
1° ottobre	2, 3, 5, 8, 9, 10 e 11 (°)

(*) Le cifre risultanti al 1° ottobre dell'anno precedente.

(°) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° gennaio dell'anno in corso.

(°) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° aprile dell'anno in corso.

(°) Per i dati 8, 9, 10 e 11, le cifre risultanti al 1° luglio dell'anno in corso.